

PRESIDENTE NAZIONALE

Claudio Belli

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Roberto Valettini

CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE

Antonio Adamo
Claudio Belli
Francesco Diciollo
Ernesto Macri
Ilaria Marconi
Matteo Santini
Mario Tocci
Enzo Maria Tripodi
Roberto Valettini
Stefano Vignolo
Anna Vincenzoni

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Monica Di Nisio
Andrea Lucido
Carmela Martusciello
Gianpaolo Mombellardo
Michele Di Mauro

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco Macario
Remo Caponi
Giorgio Costantino
Luigi Pannarale
Francesco Bilotta
Andrea Barenghi

**Consultazione CESR 09/047
sul documento KID (informazioni chiave dei fondi armonizzati)
(15 maggio 2009)**

**OSSERVAZIONI
di
AVVOCATI GIUSCONSUMERISTI ITALIANI
(Roma, 15 maggio 2009)**

Si rileva preliminarmente che nella nuova disciplina si fa richiamo ai concetti di *rischio* e di *rendimento* senza una sostanziale distinzione. Tale indistinzione non è conforme alle definizioni della vigente normativa in Italia.

E', infatti, di tutta evidenza che l'*indicatore sintetico di rischio* non possa rappresentare il profilo di *rischio* e di *rendimento* in quanto il dato inerente la perdita sul capitale investito non è riconducibile all'oggettiva possibilità di remunerazione dell'investimento.

Passando ora all'analisi del testo va evidenziata:

1. la necessità di una riconsiderazione sostanziale della classificazione delle *classi di rischio*; il documento, infatti, non consente di stabilire in modo chiaro ed inequivocabile le classi di investimento dei fondi paramtrate ai livelli di rischio; di converso nel processo di sottoscrizione dei prodotti finanziari è importante che il consumatore abbia cognizione di una classificazione del rischio precisa, prima di chiedere l'investimento; ciò in conformità a quanto stabilisce la consolidata giurisprudenza italiana in materia sui poteri degli

intermediari. Tale adempimento rientra nel più generale obbligo di adottare le procedure di vendita volte a selezionare adeguatamente la clientela per la complessa operazione finanziaria proposta;

2. l'inclusione dei fondi dall'andamento anomalo in classi di rischio inadeguate.

è evidente, infatti, che la classe di rischio più elevata debba comprendere fondi a rischio maggiore, in conformità a quanto stabilito dal d.lgs 58/98 e s.m.i.;

3. la necessità di specificare maggiormente il concetto di indicatore sintetico di rischio; l'indicatore citato rappresenta una novità della nuova disciplina e dovrà essere illustrato maggiormente e più chiaramente nel documento di pubblica consultazione; anche le spese previste dal cliente costituiscono un elemento fondamentale per definire il tempo dell'investimento;

4. la necessità di rendere appropriate le condizioni relative ai fondi, di cui non risultano disponibili le performance di mercato; infatti, in caso di indisponibilità di questi dati, è necessario che il *consumatore* risulti comunque consapevole del confronto di mercato sui rendimenti dei fondi, ciò al fine di effettuare una scelta consapevole in una condizione di appropriatezza dell'investimento.

5. le informazioni fornite al mercato destinate ai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio devono essere dettagliate e precise. Ogni andamento anomalo alle contrattazioni svolte deve essere presidiato da meccanismi volti a tutelare il risparmiatore al fine di evitare violazioni alle norme comunitarie e nazionali in materia di abuso di informazioni.

6. Si ravvisa nel documento l' assenza di uno strumento che agevoli la cultura finanziaria semplificando quei concetti di non facile e immediato utilizzo immediato dell' investitore non professionale.

La predisposizione di norme, autonome o eteronome, anche se tecnicamente perfette, non è di per sé risolutiva dei problemi connessi alla trasparenza dei prodotti finanziari: non basta limitarsi a una adesione formale e burocratica alle prescrizioni imposte dall'Autorità o agli impegni autonomamente assunti; è necessario da parte degli *intermediari* mirare alla concreta realizzazione degli obiettivi perseguiti. Le osservazioni formulate - meramente propositive - tengono conto dei principi ispiratori delle nuove disposizioni per una garanzia di trasparenza, celerità ed efficienza delle controversie in materia finanziaria.

Restando comunque a disposizione per ogni eventuale necessità l'occasione è gradita per i migliori saluti.

Anna Clementi
AGIT (Area bancaria e finanziaria)

Claudio Belli
Presidente nazionale AGIT